

Fanelli Marcelli via Boggi 15 Bari -
11.6.52 -

5
/

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

Della Provincia di Brindisi

-----00000-----

LAVORI DI COSTRUZIONE CASE POPOLARI NEL COMUNE DI
BRINDISI - QUARTIERE C.E.P. - LOTTO 9°.-

Reportorio n° *2022*

-----0-----

CONTRATTO DI APPALTO

t f a

l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi

o

l'Impresa Concozio Ravennate delle Cooperative di
Produzione e Lavoro - Ravenna.

- Importo netto £.127.102.495.-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno cin-
que del mese di maggio, nella sede dell'Istituto Au-
tonomo per le Case Popolari della Provincia di Brin-
disi, sita in Via G.B. Casimiro n°9.

Avanti a me, Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autorig-
gato alla stipula dei contratti dal Consiglio di Am-
ministrazione dell'Istituto predetto, giusta delibe-

ra 10.11.1955,n.347,ai sensi dell'art.151 del R.D. 28.4.1938,n°1165,sono comparsi senza l'assistenza dei testimoni,avendovi le parti rinunciato d'accordo con me,giusta l'art.28 della vigente legge notarile del 12.2.1913,n°89:

1) - Il Sig. Gen.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe,nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2) - Il Sig. Casadio Gen.Amleto,nato il 26.12.1921 in Ravenna ed ivi residente,Via Maggiore n.31,Presidente del Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro di Ravenna in nome e per conto del quale dichiara di agire,giusta mandato speciale conferitogli da quel Consiglio di Amministrazione con deliberazione in data 24 Febbraio 1959, comma c,che al presente atto si allega in copia notarile (ALLEGATO 1).

Le suddette parti,della cui identità personale io Direttore Generale,funzionario rogante,sono certo,rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO:

- CHE il Ministero dei LL.FP. - Provveditorato Re-

gionale alle OO.PP. di Bari - con provveditoriale
21 ottobre 1958, n° 18075, diretta all'Ufficio del Ge-
nio Civile di Brindisi ed al Ministero dei LL.PP. Di-
rezione Generale Edilizia Statale e Sovvenzionata -
Roma - ed all'Istituto Autonomo per le Case Popola-
ri per conoscenza, su conforme voto del C.T.A. del
Provveditorato alle OO.PP. di Bari, n. 95 in data 3.9.
1958, ha approvate nell'importo di L. 159.000.000.=-,
di cui L. 137.930.000 a base d'asta, il progetto, in da-
ta agosto 1958, compreso nei piani costruttivi di un
quartiere autosufficiente in Brindisi ed ammesso al
beneficio del contributo statale di cui alla legge
2.7.1949, n° 408 ed all'art. 1 della Legge 3.4.1954, n°
144 per l'esercizio 1956/57 e 1957/58 con decreto
del Ministero dei LL.PP. 23.5.1958, n. 6757 registra-
to alla Corte dei Conti il 10 giugno 1958 - reg. 28
LL.PP., foglio 91, autorizzando altresì l'Istituto Au-
tonomo per le Case Popolari della Provincia di Brin-
disi a provvedere all'appalto dei citati lavori me-
diante gara di licitazione privata da esperirsi tra
un conveniente numero di imprese idonee da stabilir-
si d'intesa con il locale Ufficio del Genio Civile
di Brindisi;

- CHE disposta la relativa licitazione e fissato lo
esperimento al giorno 28 Febbraio 1959 ad ore 11, si

inviava invito di partecipazione a n.30 Imprese edilizie e cooperative come da raccomandata 9.2.1959, n°3135, (ALLEG.2), stabilendosi al giorno 27 febbraio 1959, ad ore diciotto la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

- CHE esperita la detta licitazione privata come da verbale del 28.2.1959 (ALLEG.3) i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati al Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro della Provincia di Ravenna, col ribasso d'asta di L.7,65% (lire sette e centesimi sessantacinque per cento);

- CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con l'aggiustazione di tutte le norme stabilite dal relativo Capitolato Speciale di appalto (ALLEG.4) ed alle altre condizioni stabilite nell'invito a licitazione in data 9.2.1959, n°3135;

- CHE l'Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro della Provincia di Ravenna con istanza del 23 aprile 1958 chiedeva di costituire la cauzione definitiva e garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale d'appalto e dagli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione della Banca Nazionale del Lavoro - Sede di Ravenna - offrendo un ulteriore ribasso di L.0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) a migliora-

mento ed in aggiunta a quello di licitazione di lire 7,65% (lire sette e centesimi sessantacinque per cento);

- CHE tale richiesta veniva accolta dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto appaltante nella seduta del 24 aprile 1959.

TUTTO CIO' PREMESSO

le costituite parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1° - Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati, compresi i disegni (ALLEG. 5) del progetto tecnico di costruzione, tutti controfirmati dal Sig. Casadio Geom. Anlete, per conto del Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro - Ravenna - s'intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato "Istituto" e l'Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro di Ravenna "Impresa".

ART. 2° - Forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a Stampa per gli atti delle opere dipendenti dal Ministero dei

LL.PP., approvato con R.D. 28.5.1935 e successive modifiche.

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.

ART. 3° - Il Com.te Ubaldo Vallerino fu Giuseppe, nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta, cede all'Impresa Conserzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro - Ravenna - la quale, a mezzo del proprio rappresentante costituito Sig. Casadio Geom. Aneto, accetta l'appalto per l'esecuzione dei lavori di costruzione case popolari lotte 9° del quartiere antesufficiente in Brindisi, giusta progetto elaborato da un collegio di professionisti all'uopo incaricato, ed approvato dal Ministero dei LL.PP. - Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari - con provvedimento 21.10.1958, n. 18075, per l'importo di lire 137.930.000 (lire centotrentasettemilioni novacentotrentamila) a base d'asta che, per effetto del ribasso offerto in sede di licitazione di L. 7,65%

(lire sette e centesimi sessantacinque per cento) e di quello aggiunto per miglioramento di L.0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) in tutto L.7,39% (lire sette e centesimi ottantacinque per cento) sui prezzi previsti dal progetto stesso, si riduce a net-
te L.127.102.495 (lire centoventisettemilione cento-
quarantasei miliaquattrocentonovantacinque).

ART.4° - I prezzi dell'elenco annexo al Capitolato Speciale di Appalto diminuiti dell'offerta ed accet-
tato ribasso, resteranno fissi ed invariabili ed indi-
pendenti da qualsiasi eventualità, salvo la facoltà
dell'Istituto di procedere alla revisione dei prezzi
a termini delle vigenti disposizioni di legge sulla
materia.

ART.5° - L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplici-
tamente alla scrupolosa osservanza di tutte le nor-
me vigenti e di quelle che venissero eventualmente
emanate durante l'esecuzione dei lavori, in materia
di assunzione e di impiego della manodopera in ge-
nere e della categoria ex-combattenti e reduci in par-
ticolare.

ART.6° - L'Impresa Consorzio Ravennate delle Coope-
rative di Produzione e Lavoro - Ravenna - si obbliga
inoltre esplicitamente alla scrupolosa osservanza
di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero

eventualmente emanato durante la esecuzione dei lavori in materia di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'ufficio competente, l'Istituto, ferma restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, procederà ad una detrazione sulle rate di acconto che dovessero essere corrisposte in base agli stati di avanzamento dei lavori medesimi nella misura del 20% (diconsi lire venti per cento), che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi.

Sulle somme eventualmente detratte per motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi da parte dell'Istituto.

ART. 7° - Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto, saranno effettuati con versamenti in acconto a rate nete di L. 13.000.000 (lire tredicimilioni) ciascuna in base agli stati di avanzamento giusto quanto stabilito dall'art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto da compilarsi giusta quanto dispone l'art. 58 del Regolamento 25.5.1895, n° 350, da prelevarsi sulla quo-

ta parte del mutuo di L.300.000.000 concesso dalla Cassa DD.PP., posizione n.729 e garantito dallo Stato ai sensi della Legge 2.7.1949, n°408 ed art.1 della Legge 8.4.1954, n°144.

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla presente legislazione sui lavori pubblici, dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale.

ART.8° - Resta espressamente convenute tra le parti che le ritenute di garanzia per la predetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art.48 del Regolamento 23.5.1924, n.827 sulla Contabilità Generale dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art.1 della legge 10.12.1953, n°936.

ART.9° - A norma dell'art.339 della legge sui LL.PP. 20.3.1865, n.2448, l'Impresa si obbliga a non cedere o sub-appaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione di contratto e di risarcimento dei danni.

Non sono in ogni caso considerati sub-appalti le commesse date dall'Impresa ad altra Impresa:

a) per la fornitura dei materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

ART.10° - La direzione del cantiere verrà assunta dal dott. Enzo Malignani coadiuvato dal Geom. Alberto Domenichini così come stabilito dal comma 4 della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione (vedi Alleg.1).

ART.11° - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Impresa presenta quale supplente solidale per tutti gli obblighi derivanti dal presente appalto la Cooperativa Muratori e Conentisti ed Affini di Massalombarda, nella persona del Sig. Borsi Francesco nato a Fusignano di Ravenna il 16 ottobre 1920, Presidente della innanzidetta Cooperativa, a ciò autorizzato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa stessa con delibera del 13 aprile 1959, art.2 (ALLEG.6), che offre tutte le garanzie di idoneità e che presente in questo atto dichiara di accettare.

ART.12° - Per tutti gli effetti del presente contratto, sia l'Impresa aggiudicataria che il supplente, eleggono il proprio domicilio speciale presso la Segreteria Comunale di Brindisi.

ART.13° - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, la Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro - Ravenna - costituisce la richiesta cauzione mediante fidejussione bancaria n°211 del 2 Maggio 1959 della Banca Nazionale del Lavoro - succursale di Ravenna - sino alla concorrenza di lire (seimilionitrecentosessantattemilanovecentediciotto), L.6.368.918, valevole per un anno, salvo proroga, a far tempo dall'inizio dei lavori.

ART.14° - Per tuttò quanto riguarda la designazione, forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori; tempo utile per la ultimazione dei lavori e relativa penale; pagamenti in acconto e conto finale; visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto concerne l'esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale di Appalto e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al regolamento generale sulla contabilità generale per la costruzione di opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.

ART. 15° L'Impresa dichiara di avere preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati.

ART. 16° - Le spese tutte del presente contratto per diritti di segreteria, registrazione di atti ed ogni altra inerente le imposte e tasse presenti e future, compresa l'imposta generale sull'entrata, sono ad esclusivo carico dell'Impresa, la quale però usufruirà, se ed in quanto applicabili, di tutte le agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Autonomi di Case Popolari e dalla Legge 2.7. 1949, n° 408 e successive modificazioni.

ART. 17° - Il Sig. Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe nella veste e qualità sopradette, riconosce che la cauzione prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, affidata all'Impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro - Ravenna - la esecuzione dello appalto di cui trattasi; accetta quale supplente l'Impresa Cooperativa Muratori e Cementisti ed Affini di Massalombarda e per l'Amministrazione che rappresenta, si obbliga a far pagare l'an

montare dell'appalto medesimo nel modo come sopra
convenuto.

A richiesta io Ufficiale Rogante delegato ho rice-
vuto e pubblicato il presente atto mediante lettura
fettene a chiara ed intelligibile voce in presenza
delle parti, che da me interpellate, hanno dichiarato
essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.

Si è onessa la lettura degli allegati per espres-
sa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di aver
ne presa visione in precedenza.

Il presente contratto, redatto in carta legale, ver-
rà registrato a tassa fissa minima a norma dell'art.
14 della Legge 2.7.1949, n°408 e successive modifica-
zioni, contenenti disposizioni per l'incremento del-
le costruzioni edilizie, e consta di quattro fogli
di carta bollata, scritti da persona di mia fiducia
per intero su facciate dodici e righe diciassette
sino a questo punto della tredicesima facciata, ol-
tre le formalità di chiusura.

FATTO, LETTO, SI SOTTOSCRIVE:

Firmato: Ubaldo Vallarino
Casadio Anleto
Borsi Francesco, supplente

Avv. Vincenzo Palma, Funzionario Rogante

Registrato a Brindisi il 16 maggio 1959
al n°2017 Mod. I Vol. 113
Esatte lire Cinquemila settecentonovan-
ta.=

IL DIRETTORE DI 2^a Classe
f.to Antonio Bianco

PER COPIA CONFORME
Brindisi 20.5.1959



IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Comm. Avv. Vincenzo PALMA)